

- (7) Nell'ambito dei controlli gli Stati membri dovrebbero specificare gli elementi di prova da fornire per i differenti termini che possono essere utilizzati sull'etichetta. Tali elementi di prova dovrebbero includere fatti accertati, risultati di analisi o registrazioni attendibili, nonché informazioni amministrative o contabili.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riconoscere gli impianti di condizionamento situati sul proprio territorio, al fine di facilitare il controllo della conformità del prodotto alle indicazioni obbligatorie e facoltative che figurano sull'etichetta, conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/2104.
- (9) È opportuno stabilire in modo uniforme le caratteristiche dei vari tipi di olio di oliva in tutta l'Unione. A tal fine la legislazione dell'Unione dovrebbe specificare quali metodi di analisi chimica e di valutazione organolettica dovrebbero essere utilizzati. Poiché l'Unione è membro del Consiglio oleicolo internazionale («COI»), i metodi da utilizzare per l'esecuzione dei controlli di conformità dovrebbero essere quelli stabiliti dal COI.
- (10) Al fine di garantire l'uniformità nel campionamento effettuato per i controlli di conformità, è opportuno definire il metodo di campionamento dell'olio di oliva. Al fine di garantire che le analisi siano effettuate nelle corrette condizioni e tenendo conto delle distanze tra le regioni, è opportuno fissare termini diversi per l'invio dei campioni al laboratorio dopo il campionamento.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero verificare la conformità dell'olio di oliva immesso sul mercato dell'Unione alle caratteristiche definite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104. Per quanto riguarda la classificazione degli oli, i risultati delle analisi dovrebbero essere confrontati con i limiti fissati in tale regolamento, che tengono conto della ripetibilità e della riproducibilità dei metodi di analisi utilizzati.
- (12) Il metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini utilizzato dal COI implica la costituzione di panel di assaggiatori selezionati ed esperti. Al fine di garantire un'attuazione uniforme, è opportuno stabilire requisiti minimi per l'approvazione dei panel. Tenuto conto delle difficoltà incontrate da taluni Stati membri nella costituzione dei panel di assaggiatori, è opportuno autorizzare il ricorso ai panel costituiti in altri Stati membri.
- (13) Per applicare il metodo del COI per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è necessario prevedere una procedura da applicare nei casi di divergenza tra la categoria dichiarata e quella attribuita dal panel di assaggiatori.
- (14) Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema dei prelievi applicabili all'importazione di sanse di oliva e altri residui, è opportuno stabilire un metodo unico per determinare il tenore in olio di questi prodotti.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni in caso di non conformità constatata a livello nazionale rispetto alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva. Queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

- a) i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli oli di oliva di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/2104 e la loro attuazione da parte degli operatori;
- b) la cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti per quanto riguarda i controlli di conformità di cui alla lettera a);
- c) i registri che devono essere tenuti dagli operatori che producono o detengono olio di oliva e l'approvazione degli impianti di condizionamento;
- d) i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dell'olio di oliva.

